



ANTOLA
VALLEYS
Liguria

Associazione Valli dell'Antola



VERBALE ASSEMBLEA

In data 11 Aprile 2016, c/o il Comune di Busalla, Piazza Macciò, 1 - 16012 Busalla (GE) - alle ore 18.00 si sono riuniti i seguenti Sigg.:

- Alessio Bianchi
- Aldo Scorzoni
- Silvana Balbi
- Roberto Costa
- Enzo Fongi
- Fabrizio Fazzari
- Pier Enrico Mendace
- Rossella Analdi
- Viviane Crosa di Vergagni

Per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Costituzione della Associazione "Valli dell'Antola"
2. Lettura ed approvazione dello Statuto
3. Nomina del Consiglio e delle altre Cariche
4. Varie ed eventuali

Viene unanimemente chiamato a presiedere la riunione il Sig. Alessio Bianchi. Analogamente, viene nominato Segretario il Sig. Pier Enrico Mendace.

Al **punto 1** dell'ordine del giorno, le persone presenti approvano all'unanimità la costituzione della Associazione "Valli dell'Antola" e ne diventano i Soci fondatori. Il Presidente dell'Assemblea augura grande successo alla Associazione appena costituita.

Al **punto 2** dell'ordine del giorno, il Presidente legge e propone lo Statuto della Associazione "Valli dell'Antola". Il Presidente sottolinea che questo Statuto è in conformità alla Legge Regionale 6 Dicembre 2012 n. 42 che quindi consentirà l'eventuale inserimento nell'Albo Regionale di Promozione Sociale. Dopo ampia discussione sui vari punti dello Statuto e relative spiegazioni del Presidente, l'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto della Associazione "Valli dell'Antola".



Al **punto 3** dell'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto nello Statuto all'articolo 9, l'Assemblea stabilisce che il Consiglio Direttivo è composto da massimo n. 9 membri. Conseguentemente, per acclamazione, viene costituito il Consiglio Direttivo così composto:

- Alessio Bianchi
- Aldo Scorzoni
- Silvana Balbi
- Roberto Costa
- Enzo Fongi
- Fabrizio Fazzari
- Pier Enrico Mendace
- Rossella Ansaldi
- Viviane Crosa di Vergagni

Analogamente, in conformità all'art. 12 dello Statuto, vengono eletti i seguenti 3 Revisori dei Conti:

- Fabio Lanzone
- Viviana Carrero
- Mauro Mantillero

Il Consiglio Direttivo, in conformità agli artt. 10 – 11 – 12, procede contestualmente alla nomina delle cariche sociali. Vengono quindi unanimemente eletti con voto palese:

- Presidente: Aldo Scorzoni
- Vice Presidente: Alessio Bianchi
- Segretario e Tesoriere: Pier Enrico Mendace

Al **punto 4** dell'ordine del giorno, l'Assemblea esamina e stabilisce quanto segue:

- Comunicazione – dare massima diffusione possibile alla nascita della Associazione "Valli dell'Antola"
- Enti Pubblici – dare comunicazione ufficiale e pubblica della costituzione della Associazione "Valli dell'Antola"
- Associazioni del territorio: dare analoga comunicazione a tutte le Associazioni del territorio
- L'Associazione Valli dell'Antola accetta e riceve fondi economici e beni della sciolta Associazione Temporanea di Scopo Valli dell'Antola.
- La prima spesa sarà la registrazione della Associazione "Valli dell'Antola" presso la Agenzia delle Entrate di Genova.
- Internet – attivare ogni canale di comunicazione possibile su Internet (sito web – Facebook – Twitter – Instagram, ecc..)

Alle ore 20.00, non essendoci altro argomento da discutere viene sciolta la seduta.

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente



I Soci Fondatori


Alessio Bianchi



Aldo Scorzoni



Silvana Balbi




Roberto Costa



Enzo Fongi



Fabrizio Fazzari




Pier Enrico Mendace



Rossella Analdi



Viviane Crosa di Vergagni




UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

data registrata il 21.07.2016 2580 S.3

con pagamento di Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
(Rov. 1/1/11)



STATUTO ASSOCIAZIONE VALLI DELL'ANTOLA

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE



1.1 Ai sensi della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale 6 Dicembre 2012 n. 42, viene costituita l'Associazione denominata "**Associazione Valli dell'Antola**", di seguito denominata Associazione Valli dell'Antola.

1.2 L'associazione ha sede c/o il Comune di Valbrevenna, Località Molino Vecchio, 13 – 16010 Valbrevenna, ma può modificare la suddetta sede per esigenze operative ed organizzative. Il cambio di indirizzo, purché all'interno dei Comuni della Valle Scrivia e Val Trebbia, non costituisce modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

L'Associazione Valli dell'Antola è apertica, non ha scopo di lucro e intende operare nell'ambito della promozione sociale e turistica del territorio delle Valli dell'Antola con l'obiettivo di:

- valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive del territorio delle Valli dell'Antola;
- garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
- provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un' offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi;
- accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
- coinvolgere istituti scolastici, associazioni, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico-artistico;
- coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire ed incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.

L'Associazione si propone in definitiva di incrementare una diversificazione ed uno sviluppo qualitativo dell'offerta turistica presente nelle Valli dell'Antola, creando cooperazione fra realtà interessate al settore e non ancora opportunamente integrate e favorendo, al contempo, una crescita della domanda con conseguente possibilità di nuova occupazione qualificata utile ad apportare anch'essa progresso sociale nelle dinamiche dello sviluppo locale e transnazionale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 L'Associazione Valli dell'Antola è un'associazione di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, ed enogastronomiche delle Valli dell'Antola.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà in particolare svolgere attività di promozione turistica attraverso:

- sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
- progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali;
- consulenze e organizzazione di servizi per favorire eventi e iniziative sul territorio;
- elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere le risorse del territorio delle Valli dell'Antola;
- partecipazione a fiere ed eventi nazionali e/o internazionali finalizzati alla promozione del territorio della Valli dell'Antola;
- gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
- reperimento mezzi e strutturazione servizi per favorire il soggiorno di scolaresche, comitive, visitatori e disabili sul territorio delle Valli dell'Antola;
- partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
- consulenza legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali, delle pari opportunità e della non discriminazione, screening sull'osservanza della normativa regionale, nazionale ed europea;

L'Associazione potrà inoltre:

- istituire Corsi di Formazione e aggiornamento professionale sulla promozione turistica, in collaborazione con enti vari ed associazioni nazionali ed estere, rivolti agli operatori turistici pubblici e privati, agli esercenti, alle scuole alberghiere, ai volontari impegnati in eventi e manifestazioni culturali e sportive, ecc.;
- promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte;
- realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali;
- promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.

L'Associazione potrà, altresì istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.

L'associazione potrà infine svolgere molteplici attività di promozione, tra cui:

svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

i) promuovere prodotti tipici enogastronomici anche attraverso attività di e-commerce.

ART. 4 - SOCI

4.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, Aziende ed Enti Pubblici che ne condividano le finalità e che si impegnino a collaborare per la loro realizzazione. I soci della Associazione Valli dell'Antola si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono essere iscritti come soci sia tutti i residenti nel Comune sia tutti coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Associazione Valli dell'Antola, anche se non residenti nel territorio, in conformità all'art. 2 comma 3 della Legge 383/2000 ed all'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 42/2012.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale;

5.2 Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione Valli dell'Antola, purché maggiorenni al momento dell'assemblea;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Associazione Valli dell'Antola, purché maggiorenni al momento dell'assemblea,
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Associazione Valli dell'Antola, purché maggiorenni al momento dell'assemblea,
- d) a ricevere la tessera della Associazione Valli dell'Antola;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Associazione Valli dell'Antola;
- f) a frequentare i locali della Associazione Valli dell'Antola;
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Associazione Valli dell'Antola.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Associazione Valli dell'Antola;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Associazione Valli dell'Antola;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Associazione Valli dell'Antola.

ART. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Associazione Valli dell'Antola a seguito del versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Associazione Valli dell'Antola per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Associazione Valli dell'Antola.

ART. 7 - ORGANI

7.1 Sono organi della Associazione Valli dell'Antola:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario ed il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Vice Presidente.



ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, le quali, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.

Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

1.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

1.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

1.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Associazione Valli dell'Antola (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Associazione Valli dell'Antola.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Associazione Valli dell'Antola, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata. I soci devono essere in regola con il versamento della quota.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

1.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

1.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere convocata entro il mese di Aprile.

1.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Associazione Valli dell'Antola.

1.8 L'avviso di convocazione e relativo ordine del giorno delle Assemblee (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnato a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della

Associazione Valli dell'Antola, in pubblica bacheca, ecc..) ovvero tramite supporti informatici (email, sito web)

19 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti e la presenza di almeno la metà dei soci.

20 Dalle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale ovvero tramite supporti informatici (email, sito web).

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno.

3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla integrazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Associazione Valli dell'Antola ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

1.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Associazione Valli dell'Antola che possono partecipare senza diritto a voto.

1.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1.1 Il Presidente della Associazione Valli dell'Antola è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

1.2 Il Vice Presidente è anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

1.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

1.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

1.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

1.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione Valli dell'Antola ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Associazione Valli dell'Antola.

1.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

1.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione Valli dell'Antola, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

1.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione nella quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione Valli dell'Antola nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

1.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Associazione Valli dell'Antola e le relative registrazioni.

1.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei Conti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei Conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Non è prevista la costituzione di un Collegio dei Probiviri.

13.2 Le risoluzioni di controversie verranno affidate ad un Collegio dei Probiviri appositamente nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 Non è prevista la figura del Commissario Straordinario.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE

15.1 Le risorse economiche con le quali la Associazione Valli dell'Antola provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi dei Soci;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Associazione Valli dell'Antola sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione Valli dell'Antola devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.



ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

- 16.1** L'Associazione Valli dell'Antola si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 16.2** L'Associazione Valli dell'Antola può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
- 16.3** Per tutte le cariche della Associazione Valli dell'Antola è possibile prevedere un compenso.
- 16.4** Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Associazione Valli dell'Antola nell'ambito delle attività istituzionali.
- 16.5** Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Associazione Valli dell'Antola) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 17.1** Il Consiglio Direttivo della Associazione Valli dell'Antola deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.
- 17.2** Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
- 17.3** Il rendiconto viene approvato dall'Assemblea previa approvazione in bozza da parte del Consiglio Direttivo. Prima della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea, dovrà essere reso disponibile per visione dei Soci per almeno venti giorni consecutivi prima dell'Assemblea.
- 17.4** Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà pubblico e disponibile per la visione.

ART. 18 - SCIoglimento

- 18.1** L'eventuale scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione Valli dell'Antola sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione L'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 18.2** In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale,
- 18.3** I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti ai Comuni della Valle Scrivia e Val Trebbia, con obbligo di destinazione a fini di utilità sociali.

ART. 19 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Busalla, 11/04/2016

Il Presidente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'All P' followed by a stylized flourish and a vertical line.